



COMUNE DI CHIAVARI

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Regolamento Comunale sui Controlli delle Società Partecipate non Quotate

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	5
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	5
Articolo 3 – Principi generali.....	6
TITOLO II TIPOLOGIE DI CONTROLLO	6
Articolo 4 – Comitato di coordinamento delle società partecipate.....	6
Articolo 5 – Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate	6
Articolo 6 – Controllo societario – Modalità di esercizio.....	6
Articolo 7 – Controllo economico e finanziario - Modalità di esercizio	7
Articolo 8 – Relazione Previsionale Aziendale	7
Articolo 9 – Monitoraggio	8
Articolo 10 – Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari.....	8
Articolo 11 – Principali obblighi di informazione e segnalazione	8
Articolo 12 – Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali.....	9
Articolo 13 – Bilancio consolidato	9
Articolo 14 – Controllo sulla gestione	9
Articolo 15 – Sistema di rilevazione informativo.....	10
Articolo 16 – Schede di reporting.....	10
Articolo 17 – Rilevazione della qualità dei Servizi	11
Articolo 18 – Sanzioni	11
TITOLO III OBBLIGHI IN MATERIA TRASPARENZA E DI PREVENZIONE CONTRASTO CORRUZIONE	11
Articolo 19 – Ricognizione delle attività, individuazione rischi potenziali e redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	11
Articolo 20 – Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione	11
Articolo 21 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate	12
TITOLO IV CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CHIAVARI NOMINATI NELLE AZIENDE PARTECIPATE.....	12

Articolo 22 – Incompatibilità ed inconferibilità	12
Articolo 23 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Chiavari.....	13
Articolo 24 – Responsabilità e status degli amministratori	13
Articolo 25 – Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza	13
Articolo 26 – Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo).....	14
Articolo 27 – Nomina e rinnovo degli organi amministrativi.....	14
Articolo 28 – Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate	14
TITOLO V	
ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CHIAVARI.....	15
Articolo 29 – Controllo sulle altre società partecipate.....	15
TITOLO VI	
DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 30 – Disposizioni finali.....	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Chiavari definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Atal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:
 - a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
 - b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
 - c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
 - d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le società non quotate controllate – direttamente o indirettamente – dal Comune di Chiavari, nelle quali lo stesso detiene la maggioranza dei voti assembleari; per le restanti società partecipate il Regolamento costituisce un compendio di principi di comportamento a cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione ne presuppone la condivisione da parte degli altri soci, fermi restando i vincoli dell'articolo 147*quater* del D.lgs n. 267/2000.
2. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori legali, i dirigenti delle società controllate dal Comune di Chiavari di cui al primo periodo del comma precedente, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.
3. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate.

Articolo 3 – Principi generali

1. Le società controllate dal Comune di Chiavari uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.
2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo quinto del presente regolamento.

TITOLO II **TIPOLOGIE DI CONTROLLO**

Articolo 4 – Comitato di coordinamento delle società partecipate

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti e dal Dirigente alle Partecipate o suo delegato. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.
2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, D.lgs 267/2000.
3. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all'articolo 5.

Articolo 5 – Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate

1. Comune di Chiavari istituisce un'apposita struttura organizzativa interna che è lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 4 e che allo stesso riferisce direttamente. Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari.
2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.

Articolo 6 – Controllo societario – Modalità di esercizio

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività

delle società partecipate, adotta deliberazioni sulle materie allo stesso demandate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalle ulteriori disposizioni normative nel tempo vigenti, in materia di società a partecipazione pubblica.

2. La Giunta comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le Società partecipate.
3. Nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, il Sindaco, o l'Assessore all'uopo delegato, partecipa all'assemblea delle Società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza sull'argomento all'ordine del giorno.
4. Oltre ai pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, l'Organo di revisione del Comune di Chiavari, in quanto deputato alla vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, esercita le attività ritenute necessarie e/o opportune per il monitoraggio e la verifica dell'andamento gestionale degli organismi partecipati, in relazione ai riflessi finanziari sul Bilancio comunale, in collaborazione con il Dirigente della Ragioneria Comunale e con le modalità definite dal regolamento di contabilità.

Articolo 7 – Controllo economico e finanziario - Modalità di esercizio

1. Le società partecipate devono consentire al Comune di Chiavari l'esercizio del controllo economico e finanziario attraverso il monitoraggio:
 - *preventivo*, orientato all'analisi del piano industriale e del budget e le sue eventuali correlazioni nel Bilancio del Comune;
 - *concomitante*, esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - *consuntivo*, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e la redazione del bilancio consolidato.
2. L'Organo amministrativo delle società partecipate provvede a trasmettere al Comune di Chiavari di norma entro il 15 maggio di ogni anno il bilancio delle società, corredata dai documenti previsti dalla legge. Sono fatte salve le deroghe ai termini suddetti come previste dal codice civile. Le Società devono altresì predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

Articolo 8 – Relazione Previsionale Aziendale

1. Per la definizione degli indirizzi, ogni società controllata dal Comune di Chiavari trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.
2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:
 - a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, flussi finanziari e investimenti, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredata di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari;
- f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 9 – Monitoraggio

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell’arco temporale del triennio

Articolo 10 – Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari

1. Le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell’anno e degli eventuali scostamenti affinché l’Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

Articolo 11 – Principali obblighi di informazione e segnalazione

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all’azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all’ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell’operazione proposta.
2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Chiavari i tempi necessari per l’approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 12 – Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell’Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all’articolo 5, che la sottopone alla valutazione del “Comitato di coordinamento delle società partecipate” per l’individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 13 – Bilancio consolidato

1. Per la redazione del bilancio consolidato si applicano le disposizioni ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalle ulteriori disposizioni normative in materia nel tempo vigenti.
2. Le società partecipate sono tenute a garantire un flusso informativo costante ed esaustivo con il Comune e, in particolare, a fornire con tempestività, alla Ragioneria Comunale ed alla Sezione competente in materia di società partecipate, ogni documentazione utile circa la gestione economico-finanziaria, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative richiamate al comma precedente.
3. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Chiavari, le società controllate dall’Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 14 – Controllo sulla gestione

1. Il controllo sulla gestione viene svolto tramite il settore competente in materia di contratti di servizio, espletato mediante l’esercizio di funzioni autorizzative ed ispettive.
2. Le funzioni autorizzative comportano un controllo diretto sulle attività della società, con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, lavori, forniture di beni/servizi, affidamento incarichi).
3. Le funzioni ispettive comportano un diretto esercizio dell’attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell’Organo amministrativo della Società, mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti informativi.
4. La gestione delle società partecipate deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, le società devono dotarsi di appositi Regolamenti disciplinanti le seguenti materie:
 - a) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
 - b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e servizi;
 - c) modalità di acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I regolamenti adottati dagli organismi partecipati non possono essere in contrasto con i corrispondenti Regolamenti del Comune.

I suddetti Regolamenti dovranno essere inviati preventivamente al Settore competente in materia di società partecipate, che li sottoporrà al Comitato di Controllo, che potrà motivatamente richiederne eventuali modifiche e/o integrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti; in tal caso le modificazioni e/o integrazioni proposte dovranno essere recepite dalla Società nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della proposta medesima.

5. Il Comune potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale, ovvero,

- presso altri luoghi ove si erogano i servizi oggetto del contratto di servizio.
6. Potranno, inoltre, essere richieste specifiche relazioni, con riferimento a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dalla Società. In tali casi, l'Organo amministrativo societario dovrà fornire apposita relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare alla Sezione comunale competente, entro il termine concordato - comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta - tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste, ovvero, per la loro elaborazione ed analisi.
 7. Quanto disposto al comma precedente si applica anche per le interrogazioni e per le richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Comunali, nonché alle verifiche promosse dall'Organo di revisione del Comune.

Articolo 15 – Sistema di rilevazione informativo

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Chiavari organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti diservizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Chiavari effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Civica Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 16 – Schede di reporting

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti economico finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;

- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- e) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

Articolo 17 – Rilevazione della qualità dei Servizi

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio.
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

Articolo 18 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Chiavari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO III **OBBLIGHI IN MATERIA TRASPARENZA E DI PREVENZIONE CONTRASTO** **CORRUZIONE**

Articolo 19 – Ricognizione delle attività, individuazione rischi potenziali e redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Le società partecipate devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia.

Articolo 20 – Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione

1. Gli organi amministrativi societari nominano il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione (*di seguito indicato come “Responsabile anticorruzione”*), dandone comunicazione al Responsabile anticorruzione del Comune.
2. Il Responsabile anticorruzione risponde direttamente all'Organo amministrativo societario.
3. Il Responsabile anticorruzione svolge l'analisi propedeutica alla redazione del “Piano Anticorruzione”, ne segue l'attuazione e individua, qualora la struttura e l'attività aziendale lo richiedano, i referenti presso i singoli uffici che lo affiancheranno nella redazione e nell'implementazione del Piano stesso. A tal fine, il Responsabile anticorruzione si attiva

affinché venga effettuata la ricognizione delle attività svolte dalle strutture aziendali, che faccia emergere le aree di competenza maggiormente a rischio; sulla base di detta analisi e dei dati storici in suo possesso, l’Organo amministrativo approva il suddetto “Piano Anticorruzione”, contenente le azioni da adottare per prevenire e contrastare l’insorgenza di potenziali fenomeni corruttivi. Il Piano è pubblicato sul sito internet della società partecipata e trasmesso al Responsabile anticorruzione del Comune.

4. Il Responsabile anticorruzione vigila sulla sua attuazione e assume ogni azione utile per favorire l’implementazione di buone prassi ed, in ogni caso, delle procedure adottate dal Comune di Chiavari. Il Responsabile anticorruzione formula le proposte di aggiornamenti del Piano Anticorruzione, nonché i rapporti sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse nell’adozione delle misure ivi contenute.
5. Come previsto dalla normativa vigente, per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Anticorruzione e il Programma per la Trasparenza ed Integrità possono essere integrati nel modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.
6. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente e alle linee guida A.N.A.C.

Articolo 21 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate

1. Le società partecipate devono adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia nel tempo vigente, garantendo il diritto di accesso ex Lege n. 241/1990 e pubblicando sul proprio sito web ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.
2. Gli Organi amministrativi sono tenuti a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico del Comune medesimo dalla legislazione in materia nel tempo vigente.

TITOLO IV CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CHIAVARI NOMINATI NELLE AZIENDE PARTECIPATE

Articolo 22 – Incompatibilità ed inconferibilità

1. Le nomine e le designazioni alla carica di amministratore di società partecipate e/o vigilate devono rispettare le prescrizioni di cui alla normativa in materia nel tempo vigente.
2. I soggetti individuati, prima di poter essere designati o nominati, devono rilasciare ai competenti uffici del Comune di Chiavari apposita dichiarazione che attesti l’assenza di profili di incompatibilità o di cause di inconferibilità della carica, nonché trasmettere annualmente i relativi aggiornamenti. Tale documentazione andrà pubblicata sia dalla società, sia dal Comune, nella sezione del proprio sito web istituzionale dedicata alla trasparenza.

Articolo 23 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Chiavari

1. I soggetti nominati o designati dall'Amministrazione Comunale presso Società partecipate e/o vigilate devono dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne il contenuto, impegnandosi formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, o negli indirizzi consiliari, configura giusta causa per la revoca degli amministratori societari di nomina comunale.
3. I membri del Collegio Sindacale societario sono tenuti ad informare tempestivamente il Sindaco e l'Assessore delegato in materia di società Partecipate su eventuali procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'Organo amministrativo societario, che, in ragione della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca, previa formale contestazione e garantendo la possibilità di produrre idonei atti giustificativi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Articolo 24 – Responsabilità e status degli amministratori

1. La gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.
2. Con l'approvazione da parte dei soci dei documenti di programmazione e pianificazione economica-finanziaria della Società, si autorizza, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori, ivi contemplati, da parte degli amministratori.
3. Qualora il Comune socio ritenga che la società partecipata non abbia eseguito, o non stia eseguendo, la gestione in conformità agli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio Comunale, può richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea medesima, affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

Articolo 25 – Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Chiavari assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.

Articolo 26 – Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.
2. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società.

Articolo 27 – Nomina e rinnovo degli organi amministrativi

1. La delibera assembleare che, in deroga al principio di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione indica le ragioni di adeguatezza organizzativa e dà conto delle esigenze di contenimento dei costi che giustificano l'adozione della forma collegiale per l'organo amministrativo. Analogamente si procede nella delibera assembleare di adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli 2409-octies c.c. e seguenti e 2409-sexiesdecies c.c. e seguenti.
2. Nel verbale di nomina o rinnovo, fermo l'obbligo di verifica del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della società interessata, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea societaria dà atto che l'amministratore o gli amministratori nominati o rinnovati non ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, né in quelle di incompatibilità o inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.
3. Nel verbale di nomina o rinnovo, fermo l'obbligo di verifica del collegio sindacale della società interessata, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea societaria dà atto che l'amministratore o gli amministratori nominati o rinnovati non siano soggetti già collocati in quiescenza. Qualora si tratti di soggetto in quiescenza, nel verbale assembleare dovrà essere indicato che l'incarico verrà svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, dando contestualmente atto dell'espressa rinuncia al compenso da parte degli interessati.
4. Nel verbale di nomina o rinnovo, fermo l'obbligo di verifica degli organi o degli uffici competenti, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea societaria dà atto a verbale del rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo, così come determinato dall'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.
5. La società interessata è tenuta a trasmettere tempestivamente alle autorità competenti le delibere e gli atti di cui ai commi precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28 – Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

TITOLO V

ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CHIAVARI

Articolo 29 – Controllo sulle altre società partecipate

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Chiavari rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Disposizioni finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Chiavari provvedono a:
 - a) adeguare gli statuti societari alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;
 - c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 21.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Chiavari sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.